



# *Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA  
DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI  
IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** il decreto legislativo del 1° giugno 2011 n. 93 e s.m.i., recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e s.m.i.;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** in particolare gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e s.m.i.;

**VISTA** la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” e s.m.i.;

**VISTA** la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;

**VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;



**VISTO** il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124” e, in particolare, la disposizione transitoria di cui all’articolo 7;

**VISTO** il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, con il quale le competenze in materia di energia sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180, Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128;

**VISTO** il Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2006, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008 e del 17 gennaio 2018, con il quale sono state approvate le “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e il successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2019, con il quale è stato approvato l’“Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni”;

**VISTO** il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico riportante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8, ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, emanato in attuazione del predetto articolo 8;



**VISTO** il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente l'individuazione e l'aggiornamento della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, da ultimo aggiornato con D.M. 26 maggio 2023;

**VISTO** quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, del DPR n. 327/2001 e s.m.i., come modificato da ultimo dal DL n. 1 marzo 2022, n. 17;

**VISTO** l'art. 3-sexies del D.L. 29 maggio 2023 n. 57, convertito in L. 26 luglio 2023 n.95;

**VISTO** il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e s.m.i., recante Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure e s.m.i.;

**VISTO** il decreto direttoriale del 12 maggio 2015 con il quale è stato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) il progetto "*Metanodotto Sestino – Minerbio DN 1200, DP 75 bar*", a seguito di acquisizione del provvedimento di compatibilità ambientale con D.M. n. 1693 del 9 dicembre 2008;

**RICHIAMATI** i successivi decreti direttoriali di proroga del 17 dicembre 2020, del 30 giugno 2022, nonché, da ultimo, del 22 aprile 2024;

**CONSIDERATO** che il progetto "*Ottimizzazioni Metanodotto Sestino – Minerbio DN 1200 (48'') DP 75 bar*" risulta infrastruttura strategica, in quanto tratto costituente della c.d. "*Linea adriatica*", inserita nell'elenco del "*Project of Common Interest*" (PCI), la cui strategicità per l'area del Centro e Sud-Est Europa è stata riconosciuta anche dalla Commissione Europea, nell'ambito della Comunicazione REPowerEU del 18 maggio 2022, nella quale viene fatto esplicito riferimento al potenziamento della rete di trasporto italiana mediante la realizzazione della "*Linea adriatica*" come progetto essenziale per garantire fonti di approvvigionamento aggiuntive provenienti dall'Azerbaijan (mediante il gasdotto TAP), dal Nord Africa, nonché dal bacino levantino (mediante il progetto del gasdotto EastMed-Poseidon);

**CONSIDERATO** che l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, con deliberazione 21 marzo 2023 prot. 108/2023/R/GAS, ha ritenuto di valutare positivamente l'intervento di sviluppo della "*Linea adriatica*" e di segnalare al Governo e al Parlamento l'opportunità di destinare allo sviluppo di tale opera le risorse del programma REPowerEU, integrativo dei Piani nazionali;

**CONSIDERATO** che l'opera assume una valenza strategica per il sistema di trasporto nazionale poiché, oltre ad incrementarne la capacità, consentirà di diversificare i corridoi di trasporto energetico mediante i migliori standard di sicurezza;

**CONSIDERATO** che il metanodotto nonché le opere ad esso connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 come modificato da ultimo dal D.L. 77/2021 "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e*



*prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108.

**CONSIDERATO** che il metanodotto, in quanto parte della “Linea Adriatica”, è inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam Rete Gas;

**VISTA** l’istanza prot. n. ENGCOS/CENORD/1998/FEL del 6 ottobre 2023, presentata ai sensi dell’articolo 52-quinquies, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., con la quale la società Snam Rete Gas S.p.A. (nel seguito Snam RG) ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle *Ottimizzazioni* riguardanti il progetto “*Metanodotto Sestino – Minerbio DN 1200, DP 75 bar*”, autorizzato con il sopra citato decreto direttoriale del 12 maggio 2015;

**CONSIDERATO** che, nella sopracitata istanza, la Società ha altresì richiesto l’accertamento della conformità urbanistica e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che, relativamente alle ottimizzazioni oggetto del presente procedimento, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali di questo Ministero ha rilasciato, su istanza di Snam RG prot. n. CAS/911 del 14 giugno 2023, il provvedimento prot. n. 128172 del 3 agosto 2023 di esclusione da successive procedure valutative ambientali;

**CONSIDERATO** che le modifiche apportate al progetto come autorizzato, per una lunghezza complessiva pari a circa 16,115 km, sono state predisposte da Snam RG al fine di migliorare l’inserimento dell’opera nel contesto territoriale di riferimento, in particolare:

- i.* per ottemperare ad alcune prescrizioni dettate dal sopra citato Decreto di compatibilità ambientale n. 1693 del 9 dicembre 2008;
- ii.* per lo sviluppo del progetto esecutivo che si è avvalso delle più recenti tecnologie di posa della condotta come le modalità di attraversamento in trenchless;
- iii.* per la predisposizione e l’adeguamento per un futuro trasporto di miscele di gas naturale/idrogeno;

**CONSIDERATO** che, nello specifico, le modifiche apportate al progetto come autorizzato riguardano:

- n. 24 ottimizzazioni relative all’andamento piano altimetrico dell’asse del “Metanodotto Sestino – Minerbio DN 1200 (48”) – 75 bar” per una lunghezza complessiva pari a circa 16,115 km, che comporta complessivamente un aumento dello sviluppo lineare della condotta pari a circa 0,650 km;
- l’ampliamento delle superfici impiantistiche di ogni impianto in progetto per un totale di circa 4135 m<sup>2</sup>, al netto della fascia necessaria al mascheramento vegetazionale, al fine di permetterne l’adeguamento secondo la normativa idrogeno di riferimento ASME B31.12 “Hydrogen Piping and Pipelines”;



- l'ottimizzazione di progetto di alcuni elementi, quali strade di accesso alle aree di cantiere necessarie al raggiungimento delle aree di lavoro, nonché aree di occupazione temporanea e manufatti, tenuto conto dell'attuale contesto territoriale;

**CONSIDERATO** che le ottimizzazioni in autorizzazione riguardano in particolare: nella Regione Toscana, la Provincia di Arezzo, i comuni di Sestino e Badia Tedalda; nella Regione Emilia-Romagna, in provincia di Rimini, i comuni di Pennabilli, Sant'Agata Feltria e Casteldelci; in provincia di Forlì – Cesena i comuni di Sarsina, Sogliano al Rubicone, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Cesena, Bertinoro, Forlì; in provincia di Ravenna i comuni di Ravenna, Russi, Bagnacavallo, Fusignano, Alfonsine, Lugo, Conselice; in provincia di Bologna i comuni di Medicina, Molinella, Budrio, Minerbio;

**VISTA** la nota prot. n. 202600 dell'11 dicembre 2023, con la quale questa Amministrazione ha comunicato l'Avvio del procedimento autorizzativo e indetto apposita Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona (senza riunioni), ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., invitando le Amministrazioni, gli Enti e le Società in indirizzo ad esaminare il progetto e ad esprimere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, trasmettendo le stesse a mezzo p.e.c. nel termine perentorio di 75 giorni decorrenti dalla data della suddetta nota;

**PRESO ATTO** che Snam RG, ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a far pubblicare in data 22 dicembre 2023 l'Avviso dell'avvio del procedimento sugli Albi Pretori dei Comuni interessati, nonché, in pari data, sui quotidiani locali "Resto del Carlino" ed. Ravenna, "Resto del Carlino" ed. Forlì – Cesena, "La Nazione" ed. Arezzo e sul quotidiano nazionale "Il Sole 24 ore";

**ATTESO CHE**, a seguito delle predette pubblicazioni, sono pervenute osservazioni da parte di alcuni soggetti interessati, a cui Snam ha provveduto a dare riscontro, così come anche comunicato dalla Società con nota prot. n. 82972 del 6 maggio 2024;

**VISTA** la nota prot. n. 82972 del 6 maggio 2024, con la quale questa Amministrazione ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-quater della legge n. 241/90 e s.m.i. ed ha invitato le Regioni Emilia-Romagna e Toscana a rilasciare l'Atto di Intesa previsto dal comma 5 dell'articolo 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. (*Allegato 1*);

**VISTI** i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, nonché quelli pervenuti successivamente alla chiusura della stessa, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 2*);

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di servizi è intesa, ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;



**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale n. 951 del 27 maggio 2024, con la quale la Regione Emilia Romagna ha espresso assenso al rilascio dell’Intesa per la realizzazione dell’opera *de qua*, nel rispetto di prescrizioni;

**VISTA** altresì la deliberazione di Giunta regionale n. 641 del 27 maggio 2024, con la quale la Regione Toscana ha espresso assenso al rilascio dell’Intesa per la realizzazione dell’opera *de qua*, nel rispetto di prescrizioni;

**VISTA** l’istanza prot. n. ENGCOS/CENORD/1998/FEL del 6 ottobre 2023, con la quale la società Snam Rete Gas ha chiesto altresì a questo Ministero il rilascio, ai sensi degli artt. 6, co. 9-bis e 52-quinquies, co. 2.1 del D.P.R. n. 327/2001, della delega in persona del proprio Amministratore Delegato pro tempore per l’esercizio di tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 - anche avvalendosi di società controllate, nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie all’esercizio dei poteri espropriativi delegati - e per l’emissione e la sottoscrizione di tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione ed esercizio dell’opera;

**RITENUTO** di accogliere l’istanza di delega alla luce delle ragioni di urgenza dell’avvio dei lavori, rappresentate dalla Società proponente nella suddetta nota e correlate alle esigenze di sicurezza e flessibilità del sistema di trasporto di gas naturale del Paese;

**RITENUTO**, altresì, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendo favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

È approvato il progetto definitivo per la costruzione, da parte della società Snam Rete Gas S.p.A., dell’opera denominata “*Ottimizzazioni Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48’), DP 75 bar*”, nei comuni di Sestino e Badia Tedalda, in provincia di Arezzo; Pennabilli, Sant’Agata Feltria e Casteldelci, in provincia di Rimini; Sarsina, Sogliano al Rubicone, Mercato Saraceno, Roncofreddo, Cesena, Bertinoro, Forlì, in provincia di Forlì – Cesena; Ravenna, Russi, Bagnacavallo, Fusignano, Alfonsine, Lugo, Conselice, in provincia di Ravenna; Medicina, Molinella, Budrio, Minerbio in provincia di Bologna.

Il predetto progetto sarà realizzato secondo quanto depositato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., presso la Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

### **Articolo 2**

La Società Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in S. Donato Milanese - P.zza Santa Barbara 7, (partita IVA n° 10238291008) è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nei Comuni indicati nell’articolo 1, in conformità al progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di



sicurezza e ambientali vigenti.

### **Articolo 3**

È dichiarata la pubblica utilità dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresì l'urgenza e indifferibilità. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.

### **Articolo 4**

È riconosciuta la conformità agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'art. 1.

### **Articolo 5**

1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-*quinquies*, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i. e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 241/1990 e s.m.i., anche nella forma del silenzio assenso, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse.

2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati.

### **Articolo 6**

1. È fatto obbligo alla Società Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite nonché ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi è riportata in Allegato.

2. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli.

3. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi.

### **Articolo 7**

I lavori di costruzione dell'opera dovranno concludersi entro cinque anni dalla data di emanazione del presente decreto, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Società Snam Rete Gas S.p.A.

### **Articolo 8**

Ai sensi degli artt. 6, comma 9 bis, e 52-*quinquies* del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Snam rete gas S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di



indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'opera.

#### **Articolo 9**

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

#### **Articolo 10**

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*(Dott.ssa Marilena Barbaro)*